



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Elezioni regionali e comunali Corso on-line per i presidenti degli Uffici di sezione

**IL VOTO DEI DEGENTI, DEI DETENUTI, DEI
MILITARI, DEI NAVIGANTI E IL VOTO
DOMICILIARE**

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

In questo modulo vengono illustrate le operazioni per la raccolta del voto domiciliare, del voto degli elettori degenti, dei detenuti e, solo nelle elezioni regionali, dei militari e dei naviganti.



- Gli elettori degenti in ospedali e altri luoghi di cura votano nella struttura in cui sono ricoverati

- Gli elettori detenuti votano nel luogo di detenzione



- Gli elettori in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali e gli elettori intrasportabili votano presso il proprio domicilio

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Di norma l'elettore vota presentandosi di persona presso la sezione nelle cui liste risulta iscritto. Fanno eccezione a questa regola gli elettori degenti, i detenuti e gli elettori ammessi al voto domiciliare. Tutte queste categorie di elettori votano presso il luogo nel quale sono ricoverati o detenuti oppure presso il proprio domicilio, indipendentemente dal comune di iscrizione elettorale.

Questo vale nel caso di elezioni regionali e fermo restando che gli elettori di cui si tratta possono votare nel comune in cui temporaneamente si trovano a condizione che siano iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione (nelle elezioni comunali invece l'elettore può votare solo nell'ambito del comune di iscrizione elettorale).



**LA SEZIONE
OSPEDALIERA**

- **Nei luoghi di cura con almeno 200 posti letto i degenti votano presso la Sezione ospedaliera**
- È una normale sezione elettorale
- La raccolta del voto avviene come negli ordinari Uffici di sezione
- Chi vota nella Sezione ospedaliera viene iscritto nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Negli ospedali e nei luoghi di cura con almeno 200 posti letto è istituita (ogni 500 letti o frazione di 500) una Sezione ospedaliera nella quale si insedia un Ufficio composto e funzionante secondo la disciplina prevista per gli ordinari Uffici elettorali di sezione.

Al presidente della sezione ospedaliera viene consegnato l'elenco degli elettori che voteranno nella sezione, compilato sulla base delle richieste pervenute al sindaco entro il terzo giorno antecedente la votazione da parte dei degenti che hanno chiesto di votare nel luogo di cura. Nell'ammettere gli elettori al voto, l'Ufficio, oltre alla normale documentazione, richiede anche l'attestazione concernente l'avvenuta inclusione nell'elenco. L'elettore che esibisce l'attestazione è ammesso al voto anche se non compreso nell'elenco. L'unico accorgimento che il presidente deve avere è quello di verificare, se nell'ospedale ci sono più sezioni, che l'elettore non sia incluso nell'elenco di un'altra sezione. L'attestazione va ritirata e allegata alle liste elettorali della sezione. I degenti che votano nella sezione ospedaliera sono iscritti nelle liste elettorali della sezione all'atto della votazione. Il personale dell'ospedale può chiedere di essere assegnato alla sezione ospedaliera e votare quindi presso la sezione. Con riferimento alle elezioni regionali se l'elettore è iscritto nelle liste elettorali di un Comune di altra circoscrizione, voterà con la scheda della circoscrizione della struttura presso la quale si trova.



IL SEGGIO SPECIALE



- **Nelle sezioni con luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, o istituti di detenzione, il voto dei degenti e dei detenuti è raccolto dal Seggio speciale**
- Nelle sezioni ospedaliere il Seggio speciale raccoglie il voto dei ricoverati che non possono recarsi nella cabina
- È composto da 1 presidente e 2 scrutatori
- Si insedia con l'Ufficio di sezione

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Nelle sezioni nella cui circoscrizione si trovano ospedali o altri luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, o istituti di detenzione, viene costituito il Seggio speciale. Nelle Sezioni ospedaliere il Seggio speciale viene costituito per la raccolta del voto degli elettori ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi nella cabina per esprimere il voto. Nell'espressione "altri luoghi di cura" sono comprese anche le strutture sanitarie (anche di modesta entità, quali le infermerie) presenti nelle case di riposo e negli istituti per l'assistenza e la riabilitazione dei lungodegenti.

Il Seggio speciale è composto da un presidente e da due scrutatori (fra questi il presidente sceglie il segretario) e si insedia contemporaneamente all'Ufficio di sezione cui fa riferimento, nella stessa sede.



L'UFFICIO DISTACCATO




- **Nelle sezioni con luoghi di cura con meno di 100 posti letto o con elettori che votano presso il domicilio il voto è raccolto dall'Ufficio distaccato**
- È composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore dell'Ufficio di sezione

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

L'Ufficio distaccato (o «seggio volante») è costituito nelle sezioni nella cui circoscrizione si trovano ospedali o altri luoghi di cura con meno di 100 posti-letto o anche elettori che votano presso il domicilio.

L'Ufficio distaccato è composto dal presidente, dal segretario e da uno scrutatore (che viene sorteggiato) dell'Ufficio di sezione. Se deve essere istituito l'Ufficio distaccato, l'Ufficio di sezione si compone di quattro scrutatori.




RACCOLTA DEL VOTO



- Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato hanno solo il compito di procedere alla raccolta del voto
- Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato non autenticano le schede e non partecipano allo scrutinio
- Il Seggio speciale e l'Ufficio distaccato raccolgono il voto durante le ore concordate

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

I compiti del Seggio speciale e dell'Ufficio distaccato sono limitati alla raccolta del voto dei degenti, dei detenuti e dei domiciliari. In particolare, questi uffici non hanno alcuna competenza per quanto riguarda l'autenticazione delle schede e lo scrutinio. Il sabato pomeriggio, il presidente si accorda con la direzione dei luoghi di cura o di detenzione o con gli elettori interessati al voto domiciliare circa il giorno e le ore in cui l'ufficio procederà alla raccolta del voto.



RACCOLTA DEL VOTO




- L'elettore deve esibire l'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti, dei detenuti e dei domiciliari
- I degenti e i detenuti sono iscritti nelle liste elettorali aggiunte all'atto della votazione
- Gli elettori domiciliari sono già iscritti in calce alle liste della sezione

Direzione centrale autonomie locali - Servizio elettorale

Al Seggio speciale e all'Ufficio distaccato vengono consegnati i bolli aggiuntivi per timbrare le tessere elettorali degli elettori degenti, detenuti e domiciliari, gli elenchi degli elettori iscritti in altre sezioni dello stesso comune o di altri comuni della Regione che hanno chiesto di votare nel luogo di cura o di detenzione o presso il proprio domicilio nell'ambito della circoscrizione della sezione, gli stampati e le buste per la raccolta del voto, le schede di votazione, in numero uguale a quello degli elettori iscritti negli elenchi predisposti dal comune maggiorato del 10%.

Oltre alla consueta documentazione, l'elettore deve esibire anche l'attestazione del sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi predisposti dal comune. L'elettore che esibisce l'attestazione deve essere comunque ammesso a votare, anche se non risulta compreso nell'elenco. L'attestazione è allegata alle liste elettorali della sezione.

Gli elettori degenti e quelli detenuti sono iscritti, all'atto della votazione, in apposite liste elettorali aggiunte. Gli elettori, della stessa sezione o di altre sezioni del comune oppure iscritti in altri comuni della Regione, che votano presso il proprio domicilio nell'ambito della circoscrizione della sezione, risultano già iscritti nelle liste elettorali della sezione.



- Il numero degli elettori che hanno votato è attestato nel § 14. Tabella A del verbale del Seggio speciale e dell'Ufficio distaccato

RACCOLTA DEL VOTO



14. — CHIUSURA DELLA VOTAZIONE E ACCERTAMENTI SUCCESSIVI

Il Presidente, visto che tutti gli elettori che ne avevano diritto sono stati invitati a votare, alle ore _____ dichiara chiusa la votazione e accerta:

Tabella A - il numero di elettori che hanno votato sommando:

	MASCHI	FEMMINE	TOTALE
a) gli elettori iscritti negli elenchi trasmessi dal sindaco che hanno votato	_____	_____	_____
b) gli elettori non iscritti negli elenchi trasmessi dal sindaco che hanno votato	_____	_____	_____
c) gli elettori ammessi a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco (paragrafo numero 8.)	_____	_____	_____
Totale elettori che HANNO VOTATO	_____	_____	_____

Al rientro nella sede della sezione, il presidente dell'Ufficio di sezione inserisce le schede votate nell'urna, dopo aver controllato che il loro numero corrisponda al numero degli elettori che hanno votato, attestato nel paragrafo 14, Tabella A del verbale del Seggio speciale e dell'Ufficio distaccato.



ATTENZIONE

- Se sono stati ammessi al voto elettori **non inclusi negli elenchi** predisposti dal comune
- Se sono state consegnate ulteriori schede in sostituzione di **schede deteriorate**

DEVONO ESSERE AUTENTICATE NUOVE SCHEDE

Se ha votato qualche elettore che non era compreso negli elenchi predisposti dal comune, e sono state quindi utilizzate delle schede in più, il presidente dell'Ufficio di sezione dovrà autenticare un numero uguale di nuove schede così da ricostituire il numero di schede autenticate il sabato pomeriggio. Questo può accadere se sono stati ammessi al voto elettori non inclusi negli elenchi, oppure se durante la raccolta del voto sono state consegnate nuove schede in sostituzione di schede deteriorate. Il numero delle schede eventualmente da autenticare per ricostituire il numero autenticato il sabato è attestato nel paragrafo 14. Tabella B del verbale del Seggio speciale e dell'Ufficio distaccato.



- I militari e i naviganti (marittimi e aviatori) fuori residenza per motivi di servizio, votano nel comune in cui si trovano

Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme –
Servizio elettorale

I militari (Forze armate, Forze di polizia, vigili del fuoco), i marittimi e gli aviatori, fuori residenza per motivi di servizio votano nel comune in cui si trovano (l'ipotesi riguarda solo le elezioni regionali).

Per essere ammessi al voto tali elettori devono esibire, oltre alla tessera elettorale: a) per quanto riguarda i militari, la dichiarazione del comandante che attesta il reparto al quale il militare è assegnato e la sede dello stesso; b) per i marittimi e gli aviatori: il certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità, per motivi di imbarco, di recarsi a votare nel comune di residenza; il certificato del sindaco del comune in cui l'elettore si trova per motivi di imbarco attestante l'avvenuta notifica al sindaco del comune di residenza della volontà dell'elettore di votare nel comune stesso.

Tali elettori possono votare in una qualsiasi sezione elettorale e sono iscritti in apposita lista aggiunta.